

CAMB/2022/62 del 27 giugno 2022

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Istanza del Comune di Montecopiolo (RN) per la salvaguardia della gestione del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del D.lgs. n. 152/2006: istruttoria per l'accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa ai fini della salvaguardia. Accoglimento dell'istanza

IL PRESIDENTE

Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2022/62

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2022** il giorno **27** del mese di **giugno** alle ore 14:30 si è riunito il Consiglio d'Ambito convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/006164 del 23/06/2022 mediante videoconferenza. Risultano presenti all'appello:

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	A
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Montini Anna	Comune di Rimini	RN	Assessore	A

La Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Istanza del Comune di Montecopiolo (RN) per la salvaguardia della gestione del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del D.lgs. n. 152/2006: istruttoria per l'accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa ai fini della salvaguardia. Accoglimento dell'istanza**

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la L.R. Emilia Romagna 6 settembre 1999, n. 25, recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- la Legge 28 maggio 2021, n. 84 concernente il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna;
- la L.R. Emilia Romagna 26 novembre 2021, n. 18, art. 8 recante misure per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84;
- la DGR dell'Emilia Romagna n. 2138 del 13 dicembre 2021;
- l'intesa tra la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna firmata il 14 dicembre 2021;

visti in particolare

- l'art. 172 D.lgs. 03/04/2006, n. 152 che al comma 3 prevede:

“3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. (...).”;

- l'art. 147, come modificato dapprima dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto decreto Sblocca Italia) e, da ultimo, modificato dall'art. 22, comma 1-quinquies, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 che di seguito si riporta:

“2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

- a. le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;*
- b. le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.*

2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis.”;

- la deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 69 del 12 dicembre 2016, con la quale l'Agenzia ha approvato apposite Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il parere interpretativo in merito alla nuova disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 147 del d.lgs. n. 152/2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 7069 del 18/04/2016);

premesso che:

- in conseguenza alla Legge 28 maggio 2021, n. 84, la quale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 132, comma 2 della Costituzione, *“i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla Regione Marche e sono aggregati alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia”*, il comune di Montecopiolo è ricompreso nell'ambito territoriale ottimale della Regione Emilia-Romagna;
- l'Agenzia, ai sensi dell'art. 8 della L.R. E.R. n. 18/2021, subentra ad AATO1 Marche Nord e ATA1 Marche Nord in tutti i rapporti contrattuali sopramenzionati che riguardano i Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo, nelle more della verifica della validità dei contratti in essere, della loro compatibilità con i piani di Ambito del SII e SGRU vigenti in Regione Emilia - Romagna, nonché del processo di aggregazione di detti Comuni all'interno dei bacini gestionali esistenti e delle modalità di affidamento del servizio già stabilite per gli stessi;
- con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 84 del 29 dicembre 2021 ATERSIR ha preso atto della continuità gestionale del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani dal 01/01/2022 nei Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo;
- nella medesima Deliberazione, con specifico riguardo alla gestione del SII nel Comune di Montecopiolo, si è dato atto che la gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Montecopiolo è stata affidata in data 02/08/2011 fino al 01/01/2028 dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.1 Marche Nord Pesaro-Urbino alla Società Comuni Riuniti S.r.l. (poi trasformata in Azienda Speciale il 23/09/2020) ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-bis commi 3 e 4 del D.L. 25/06/2008 n. 112 secondo il modello dell'in-house providing, ai sensi della deliberazione di Assemblea Consortile n. 13 del 15/12/2010;
- con deliberazione dell'AATO 1 Marche Nord Pesaro-Urbino n. 22 del 30/12/2020, è stata approvata la formulazione di motivata istanza all'ARERA per l'accesso allo schema regolatorio di convergenza per la gestione del SII della Comuni Riuniti ai sensi dell'art.31 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr (MTI-3);

dato atto che la gestione in corso in capo a Comuni Riuniti risulta, secondo la previsione di cui al comma 3 dell'art. 172 D.lgs. 152/2006, sopra richiamato, assentito *“in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente”* e pertanto può legittimamente proseguire fino alla scadenza contrattuale per poi rientrare nella gestione unica dell'ambito provinciale di Rimini;

considerato che:

- con nota prot. n. 1091/2022 del 01/04/2022 (PG.AT/2022/0003328 del 01/04/2022), facente seguito alla richiesta trasmessa con nota prot. n. 340/2022 del 30/01/2022 (PG.AT/2022/0001031 del 01/02/2022), il Sindaco del Comune di Montecopiolo Dott. Pietro Rossi e il Presidente Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Comuni Riuniti Sig. Achille Marino, hanno presentato congiuntamente a questa Agenzia istanza di mantenimento in capo alla Azienda Speciale Comuni Riuniti della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato tramite il riconoscimento dei requisiti per la gestione autonoma del SII ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 147 comma 2-bis lett. b);

- al fine di procedere a verificare la sussistenza in capo alla gestione suddetta dei requisiti richiesti per la salvaguardia di cui all'art. 147 comma 2-bis lett. b) questa Agenzia, con comunicazione protocollo PG.AT/2022/0004550 del 06/05/2022, ha avviato un'apposita istruttoria richiedendo al gestore di trasmettere la necessaria documentazione entro il termine del di 30 giorni;
- Comuni Riuniti ha presentato la documentazione richiesta con comunicazione acquisita al protocollo ATERSIR n. PG.AT/2022/0005747 del 13/06/2022;
- con trasmissione registrata al prot. ATERSIR PG.AT/2022/0006081 del 21/06/2022 la Comuni Riuniti ha poi trasmesso una integrazione di dati e documentazione;
- la struttura tecnica dell'Agenzia ha proceduto ad approfondita analisi della documentazione pervenuta che, a seguito di diverse riunioni con i rappresentanti della Comuni Riuniti in cui l'operatore economico ha fornito i chiarimenti necessari, è risultata pertinente ed esaustiva, ai fini della conclusione dell'istruttoria;
- le risultanze dell'istruttoria condotta risultano puntualmente da apposita Relazione, allegata a parte integrante della presente, avente ad oggetto: *“Valutazione della sussistenza delle caratteristiche previste ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma esistenti ai sensi delle linee guida approvate con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 69 del 12 dicembre 2016”*;

considerato inoltre che:

- come riportato nelle suindicate linee guida le gestioni di cui al comma 2-bis, lettera b) dell'art. 147 sono le gestioni in forma autonoma esistenti alla data di entrata in vigore della L. n. 221/2015 e cioè il 2 febbraio 2016, organizzate in una delle forme consentite dall'ordinamento giuridico *pro tempore* vigente, le quali inoltre presentano contestualmente le tre caratteristiche indicate dalla norma sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica;
- sotto il profilo dell'ambito oggettivo di applicazione della norma di salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), dell'art. 147, le “gestioni in forma autonoma esistenti” si identificano pertanto, come indicato nelle linee guida, con le gestioni dirette (azienda speciale o gestione in economia) dei Comuni montani fino a 1.000 abitanti non già istituite ai sensi dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 (in assenza dell'Ente di governo dell'ambito o in caso di mancato affidamento del servizio al gestore di ambito), e con gli affidamenti in house assentiti dai singoli Comuni (in assenza dell'EGA o in caso di mancato affidamento del servizio al gestore unico di ambito) ovvero assentiti dall'EGA (in relazione al singolo Comune) nel rispetto del principio di “unitarietà” della gestione del servizio, le quali pertanto sono rimaste separate in modo legittimo dalla gestione affidata (o da affidare) al gestore unico di ambito;
- in presenza delle particolari caratteristiche della risorsa idrica indicate dal legislatore, le gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), come sopra individuate, possono essere salvaguardate e dunque sottratte al principio di unicità della gestione reintrodotta dal decreto “Sblocca Italia” e formalmente collocate fuori dall'ambito territoriale organizzato dall'Ente di governo dell'ambito;
- sotto il profilo procedimentale, le linee guida si incaricano di precisare inoltre che, ai fini della salvaguardia, l'Agenzia provvede all'accertamento della sussistenza dei requisiti propri della risorsa idrica di cui all'art. 147 con riguardo esclusivamente a quelle che si presentano come *“gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti”* ai sensi del

medesimo art. 147, comma 2-bis, lettera b), come sopra individuate, pertanto preliminarmente all'istruttoria sulla sussistenza dei presupposti tecnici per la salvaguardia della gestione occorre condurre la valutazione sui presupposti giuridici della stessa;

- come ulteriormente precisato nelle linee guida, per "*gestioni esistenti del servizio idrico*", ai fini della salvaguardia, si devono intendere, in ogni caso, esclusivamente quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio;

evidenziato che:

- l'Agenzia ha condotto preliminarmente l'istruttoria in ordine alla legittimità giuridica della gestione in corso analizzando gli atti dell'affidamento assentito a Comuni Riuniti, comprendenti in particolare la deliberazione di Assemblea Consortile n. 13 del 15/12/2010 di affidamento del servizio ed il relativo allegato "*Documento istruttorio del Responsabile dell'Area affari generali e legali*" recante le motivazioni di regolarità dell'affidamento in base alla normativa allora vigente; e la Convenzione di regolazione del Servizio Idrico Integrato fra Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 e Comuni Riuniti del 02/08/2011;
- a seguito dell'analisi della documentazione suddetta risulta che la gestione del SII nel Comune di Montecopiolo, è stata affidata legittimamente in data 02/08/2011 fino al 01/01/2028 dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.1 Marche Nord Pesaro-Urbino ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-bis commi 3 e 4 del D.L. 25/06/2008 n. 112, normativa al tempo vigente, secondo il modello dell'in-house providing;
- risulta inoltre che la gestione in corso ha ad oggetto tutti i segmenti del Servizio Idrico Integrato;
- da quanto sopra la struttura tecnica dell'Agenzia ha dunque concluso che trattasi di gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente secondo quanto descritto nell'art. 147 comma 2-bis lett. b) oltre che nelle più volte citate linee guida dell'Agenzia;

dato atto che:

- a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sulla sussistenza delle condizioni giuridiche richieste dall'art 147 comma 2-bis lett. b), la struttura tecnica dell'Agenzia ha dunque proceduto all'accertamento dell'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell'adozione del provvedimento di salvaguardia, sulla base della documentazione fornita dal medesimo Comune di Montecopiolo;
- con riferimento al presupposto dell'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, la documentazione presentata dimostra che l'acqua immessa nell'acquedotto gestito dalla Comuni Riuniti possiede, sin dall'origine, requisiti di qualità tali da richiedere trattamenti di potabilizzazione di modesta entità, o pressoché inesistenti, al fine di rendere l'acqua distribuita conforme ai parametri per l'uso potabile di cui al D. Lgs. 31/2001;
- con riferimento al presupposto delle sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Comuni Riuniti ha fornito l'ubicazione delle stesse su base cartografica geo-referenziata: delle 14 fonti o pozzi di approvvigionamento rappresentate, n. 02 ricadono all'interno del Parco

Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, Zona C – Riserva Integrale (art. 9 NTA Piano del Parco), le altre 12 nell'area contigua (art. 10 NTA Piano del Parco);

- con riferimento al presupposto dell'utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico, la Comuni Riuniti ha trasmesso i dati relativi agli indicatori richiamati nelle Linee Guida ATERSIR, i quali risultano accettabili, come indicato nella relazione istruttoria predisposta dalla Struttura tecnica di ATERSIR allegato e parte integrante della presente deliberazione;

dato atto altresì che:

- la Comuni Riuniti ha trasmesso a questa Agenzia, con nota prot. n. 71 del 10/06/2022 (prot. ATERSIR PG.AT/2022/0005747 del 13/06/2022), lo studio di fattibilità denominato: "Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue e messa a norma dei punti di scarico esistenti sul territorio comunale", revisionato a giugno 2022 a seguito del passaggio del Comune di Montecopiolo dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna.
- la Comuni Riuniti ha comunicato di avere avviato lo studio già a partire da alcuni anni, ma di avere atteso per la presentazione dell'istanza di autorizzazione allo scarico all'Autorità competente, in considerazione dell'intervenuto passaggio alla Regione Emilia Romagna e della conseguente opportunità di presentare l'istanza direttamente ad ARPAE Emilia Romagna;
- in riferimento alla documentazione presentata è stato condotto un confronto con la Comuni Riuniti, in particolare per la rilevata assenza delle autorizzazioni allo scarico con riferimento agli agglomerati presenti sul territorio;
- sulla base della documentazione presentata, l'unico agglomerato di consistenza maggiore di 200 A.E., non ancora formalmente autorizzato, risulta da un punto di vista tecnico in linea a quanto indicato in termini di trattamenti adeguati dalla DGR 1053/2003. Gli altri 14 agglomerati esistenti sono tutti di consistenza minore di 199 A.E. (10 minori di 49 A.E.); per questi agglomerati minori la Regione Emilia Romagna prevede il completamento degli eventuali interventi di adeguamento entro il 31/12/2030, ai sensi di quanto indicato nelle DGR ER n. 201/2016 e n. 569/2019;
- con nota prot. n. 82 del 22/06/2022, inviata per conoscenza a questa Agenzia (PG.AT/2022/0006161 del 23/06/2022), il Comune di Montecopiolo ha inoltrato ad Arpae lo Studio di Fattibilità relativo all'adeguamento degli agglomerati, oltre al cronoprogramma della presentazione delle istanze di autorizzazione allo scarico (AUA);
- sulla base del cronoprogramma condiviso con Arpae, la presentazione delle istanze di AUA da parte del Comune di Montecopiolo dovrà avvenire tra ottobre 2022 e marzo 2023 (incominciando dagli agglomerati di consistenza maggiore), e la conclusione dei procedimenti autorizzativi è attesa entro il 30/09/2023, e comunque non oltre il 31/12/2023;

valutato che

- nella deliberazione dell'AATO 1 Marche Nord Pesaro-Urbino n. 22 del 30/12/2020, con la quale è stata approvata la formulazione di motivata istanza all'ARERA per l'accesso allo schema regolatorio di convergenza per la gestione del SII della Comuni Riuniti ai sensi dell'art.31 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr (MTI-3), viene indicato che la gestione della Comuni Riuniti ha presentato una generale difficoltà

nell'avviare le necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio idrico ai sensi della vigente normativa ARERA, ma, al contempo, viene evidenziato che non si riscontrano comunque evidenti criticità strutturali nell'erogazione del servizio, la cui qualità risulta "non dissimile con le altre gestioni operanti nell'ATO di riferimento";

- in base alle risultanze dell'istruttoria tecnica condotta, la gestione della Comuni Riuniti risulta rispettosa dei presupposti tecnici sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa posti dalla normativa oltre che dalle citate linee guida di ATERSIR, ferma restando la necessità di ottenere le autorizzazioni allo scarico (AUA), secondo il cronoprogramma presentato dal Comune di Montecopiolo ad ARPAE Emilia Romagna;
- da quanto verificato dall'Agenzia si ritiene che il procedimento autorizzatorio per l'ottenimento delle AUA dovrebbe concludersi con esito positivo non oltre il 31/12/2023;
- la rilevata carenza di autorizzazioni allo scarico, derivante dal ritardo nella presentazione dell'istanza all'Agenzia competente, sia dovuto anche alle tempistiche amministrative necessarie alla conclusione del passaggio effettivo del Comune di Montecopiolo alla Regione Emilia Romagna, e che l'adesione allo schema di convergenza già approvato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.1 Marche Nord Pesaro-Urbino, comprovino l'intenzione del Gestore di ottemperare alle disposizioni di legge, e non giustificano dunque una valutazione negativa da parte di questa Agenzia ai fini dell'accoglimento dell'istanza di salvaguardia presentata ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis lett. b) purché, come ci si attende, il procedimento autorizzativo delle AUA si chiuda con esito positivo non oltre il 31/12/2023;

ritenuto dunque:

- che, in considerazione dell'attività istruttoria posta in essere allo scopo di verificare preliminarmente le condizioni di riconoscibilità della salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato svolta nel territorio del Comune di Montecopiolo dalla Azienda Comuni Riuniti ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b), in applicazione delle linee guida approvate dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia con n. 69 del 12 dicembre 2016, risultante da apposita Relazione, allegata a parte integrante della presente deliberazione, avente ad oggetto *valutazione della sussistenza delle caratteristiche previste ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma esistenti ai sensi delle linee guida approvate con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 69 del 12 dicembre 2016*;
 - la gestione del servizio idrico nel territorio del Comune di Montecopiolo si presenti come "gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente" ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del D.lgs. n. 152/2006;
 - risulti accertata l'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b), nelle more della conclusione del procedimento autorizzativo per l'ottenimento delle AUA, attesa non oltre il 31/12/2023;
- di assumere la decisione positiva relativa alla salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 della gestione del servizio idrico svolta nel territorio del Comune di Montecopiolo, come da istanza presentata e acquisita al protocollo dell'Agenzia n. PG.AT/2022/0003328 del 01/04/2022;
- di dare atto che l'efficacia dell'accoglimento dell'istanza sopra indicato si intende nelle more dell'esito positivo del procedimento autorizzativo da avviare innanzi ad ARPAE

Emilia Romagna che dovrà essere completato entro e non oltre il 31.12.2023, pena la decadenza della salvaguardia accordata con la presente deliberazione;

ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di ritenere che la gestione del servizio idrico integrato svolta nel territorio del Comune di Montecopiolo dall'azienda speciale Comuni Riuniti si presenta come "*gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente*" ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 come risulta dalla Relazione allegata quale parte integrante al presente atto recante *Valutazione della sussistenza delle caratteristiche previste ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma esistenti ai sensi delle linee guida approvate con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 69 del 12 dicembre 2016*;
2. di approvare l'istruttoria tecnica risultante dalla Relazione allegata quale parte integrante al presente atto che accerta l'esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b);
3. di accogliere l'istanza presentata dal Comune di Montecopiolo ed acquisita al protocollo dell'Agenzia n. PG.AT/2022/0003328 del 01/04/2022 relativa alla salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del D.lgs. n. 152/2006 della gestione del servizio idrico svolta nel territorio del Comune dall'Azienda Speciale Comuni Riuniti;
4. di dare atto che l'efficacia dell'accoglimento dell'istanza sopra indicata si intende nelle more dell'esito positivo del procedimento autorizzativo da avviare innanzi ad ARPAE Emilia Romagna, finalizzato all'ottenimento delle AUA, che dovrà essere completato entro e non oltre il 31/12/2023, pena la decadenza della salvaguardia accordata con la presente deliberazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente;
6. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 62 del 27 giugno 2022

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Istanza del Comune di Montecopiolo (RN) per la salvaguardia della gestione del servizio ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del D.lgs. n. 152/2006: istruttoria per l'accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa ai fini della salvaguardia. Accoglimento dell'istanza

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Marialuisa Campani

Bologna, 27 giugno 2022



**AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI
COMUNE DI MONTECOPIOLO (RN)
VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE
CARATTERISTICHE PREVISTE AI FINI DELLA
SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI IN FORMA
AUTONOMA ESISTENTI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
D'AMBITO N. 69 DEL 12 DICEMBRE 2016**

Bologna, giugno 2022

INDICE

1. PREMESSA	3
2. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 147, COMMA 2-BIS, LETT. B) D. LGS. 152/2006. VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI AI FINI DELLA SALVAGUARDIA	5
3. VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE CARATTERISTICHE PREVISTE AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI IN FORMA AUTONOMA ESISTENTI	6
3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DA FONTI QUALITATIVAMENTE PREGIATE	6
3.2 SORGENTI RICADENTI IN PARCHI NATURALI O AREE NATURALI PROTETTE OVVERO IN SITI INDIVIDUATI COME BENI PAESAGGISTICI AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42	7
3.3 UTILIZZO EFFICIENTE DELLA RISORSA E TUTELA DEL CORPO IDRICO	9
3.3.1 SERVIZIO ACQUEDOTTO	9
3.3.2 SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE	14
4. CONCLUSIONI	17

1. PREMESSA

In conseguenza alla Legge 28 maggio 2021, n. 84, la quale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 132, comma 2 della Costituzione, *"i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio so-no distaccati dalla Regione Marche e sono aggregati alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia"*, il comune di Montecopiolo è ricompreso nell'ambito territoriale ottimale della Regione Emilia-Romagna.

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 8 della L.R. E.R. n. 18/2021, subentra ad AATO1 Marche Nord e ATA1 Marche Nord in tutti i rapporti contrattuali sopramenzionati che riguardano i Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo, nelle more della verifica della validità dei contratti in essere, della loro compatibilità con i piani di Ambito del SII e SGRU vigenti in Regione Emilia - Romagna, nonché del processo di aggregazione di detti Comuni all'interno dei bacini gestionali esistenti e delle modalità di affidamento del servizio già stabilite per gli stessi.

Con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 84 del 29 dicembre 2021 ATERSIR ha preso atto della continuità gestionale del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani dal 01/01/2022 nei Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo e, con specifico riguardo alla gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Montecopiolo, ha dato atto che la stessa è stata affidata in data 02/08/2011 fino al 01/01/2028 dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.1 Marche Nord Pesaro-Urbino alla Società Comuni Riuniti S.r.l. (poi trasformata in Azienda Speciale il 23/09/2020) ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-bis commi 3 e 4 del D.L. 25/06/2008 n. 112 secondo il modello dell'in-house providing, ai sensi della deliberazione di Assemblea Consortile n. 13 del 15/12/2010.

Con nota prot. n. 1091/2022 del 01/04/2022 (PG.AT/2022/0003328 del 01/04/2022), facente seguito alla richiesta trasmessa con nota prot. n. 340/2022 del 30/01/2022 (PG.AT/2022/0001031 del 01/02/2022), il Sindaco del Comune di Montecopiolo Dott. Pietro Rossi ed il Presidente Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Comuni Riuniti Sig. Achille Marino, hanno presentato congiuntamente a questa Agenzia istanza di mantenimento in capo alla Azienda Speciale Comuni Riuniti della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato (SII) tramite il riconoscimento dei requisiti per la gestione autonoma del SII ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 147 comma 2-bis lett. b).

Con nota prot. PG.AT/2022/0004550 del 06/05/2022 ATERSIR, in considerazione della citata disposizione normativa e delle Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lett. b) del D. Lgs. 152/2006, approvate con deliberazione CAMB/2016/69 del 12 dicembre 2016, al fine di disporre delle informazioni di natura tecnica, gestionale ed infrastrutturale relative al servizio idrico integrato sufficienti e necessarie ad accertare il ricorrere dei requisiti indicati dalla norma, e cioè:

- a) approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;

- b) sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico;

l’Agenzia ha richiesto al Comune di Montecopiolo e alla Comuni Riuniti la trasmissione dei dati indicati nelle Linee guida sopra richiamate e, in considerazione del fatto che con deliberazione ARERA n. 917/2017/R/idr del 27 dicembre 2017 è stata approvata la “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”, anche dei dati validati per le annualità 2018 e 2019 e dei dati eventualmente già trasmessi ad ARERA per le annualità 2020 e 2021 relativi alla qualità tecnica.

Per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento, oltre a riportare su base cartografica l’esatta ubicazione delle sorgenti e delle eventuali altre derivazioni, è stato richiesto di trasmettere a questa Agenzia anche le relative concessioni di derivazione, ovvero le istanze in corso presentate all’Autorità competente.

Infine, rispetto a quanto già indicato nelle Linee guida per il giudizio relativo al servizio di fognatura e depurazione, è stato richiesto di compilare la scheda ricognitiva anche con i dati a disposizione relativi agli agglomerati minori.

Con trasmissione prot. 71 del 10/06/2022, registrata al prot. ATERSIR PG.AT/2022/0005747 del 13/06/2022, la Comuni Riuniti ha trasmesso la documentazione tecnica di supporto all’istanza di riconoscimento dei requisiti per la gestione autonoma del SII ai sensi del D. lgs. 152/2006, art. 147 comma 2-bis lett. b).

Con trasmissione prot. n. 81 del 20/06/2022, registrata al prot. ATERSIR PG.AT/2022/0006081 del 21/06/2022 la Comuni Riuniti ha trasmesso una integrazione di dati e documentazione.

Con nota prot. n. 82 del 22/06/2022, inviata per conoscenza a questa Agenzia (PG.AT/2022/0006161 del 23/06/2022), il Comune di Montecopiolo ha condiviso con Arpae:

- Lo Studio di Fattibilità redatto dall’ing. Marco Donati, e aggiornato a giugno 2022: “Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue e messa a norma dei punti di scarico esistenti sul territorio comunale”;
- Il cronoprogramma della presentazione delle istanze per l’ottenimento delle Autorizzazioni per gli scarichi esistenti sul territorio comunale di Montecopiolo.

La struttura tecnica dell’Agenzia ha proceduto ad approfondita analisi della documentazione pervenuta che, a seguito di diverse riunioni con i rappresentanti della Comuni Riuniti in cui l’operatore economico ha fornito i chiarimenti necessari, è risultata pertinente ed esaustiva, ai fini della conclusione dell’istruttoria *de qua*.

2. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 147, COMMA 2-BIS, LETT. B) D. LGS. 152/2006. VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI AI FINI DELLA SALVAGUARDIA

Come riportato nelle Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lett. b) del D.Lgs. 152/2006, approvate con deliberazione CAMB/2016/69 del 12 dicembre 2016, le gestioni di cui al comma 2-bis, lettera b) dell'art. 147 sono le gestioni in forma autonoma esistenti alla data di entrata in vigore della L. n. 221/2015, e cioè il 2 febbraio 2016, organizzate in una delle forme consentite dall'ordinamento giuridico *pro tempore* vigente, le quali inoltre presentano contestualmente le tre caratteristiche indicate dalla norma sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica elencate in premessa.

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo di applicazione della norma di salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), dell'art. 147, le "*gestioni in forma autonoma esistenti*" si identificano pertanto con le gestioni dirette (azienda speciale o gestione in economia) dei Comuni montani fino a 1.000 abitanti non già istituite ai sensi dell'art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 (in assenza dell'Ente di governo dell'ambito o in caso di mancato affidamento del servizio al gestore di ambito), e con gli affidamenti in house assentiti dai singoli Comuni (in assenza dell'EGA o in caso di mancato affidamento del servizio al gestore unico di ambito) ovvero assentiti dall'EGA (in relazione al singolo Comune) nel rispetto del principio di "unitarietà" della gestione del servizio, le quali pertanto sono rimaste separate in modo legittimo dalla gestione affidata (o da affidare) al gestore unico di ambito.

In presenza delle particolari caratteristiche della risorsa idrica indicate dal legislatore, le gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), come sopra individuate, possono essere salvaguardate e dunque sottratte al principio di unicità della gestione reintrodotta dal decreto "Sblocca Italia" e formalmente collocate fuori dall'ambito territoriale organizzato dall'Ente di governo dell'ambito.

Sotto il profilo procedimentale, le linee guida si incaricano di precisare inoltre che, ai fini della salvaguardia, l'Agenzia provvede all'accertamento della sussistenza dei requisiti propri della risorsa idrica di cui all'art. 147 con riguardo esclusivamente a quelle che si presentano come "*gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti*" ai sensi del medesimo art. 147, comma 2-bis, lettera b), come sopra individuate, pertanto preliminarmente all'istruttoria sulla sussistenza dei presupposti tecnici per la salvaguardia della gestione occorre condurre la valutazione sui presupposti giuridici della stessa.

Come ulteriormente precisato nelle linee guida, per "*gestioni esistenti del servizio idrico*", ai fini della salvaguardia, si devono intendere, in ogni caso, esclusivamente quelle che hanno ad oggetto la gestione integrata dei tre segmenti del servizio.

È stata dunque condotta preliminarmente l'istruttoria in ordine alla legittimità giuridica della gestione in corso analizzando gli atti dell'affidamento assentito a Comuni Riuniti, comprendenti in particolare la deliberazione di Assemblea Consortile n. 13 del 15/12/2010 di affidamento del servizio ed il relativo allegato "*Documento istruttorio del Responsabile dell'Area affari generali e legali*" recante le motivazioni di regolarità dell'affidamento in base alla normativa allora

vigente; e la Convenzione di regolazione del Servizio Idrico Integrato fra Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 e Comuni Riuniti del 02/08/2011.

A seguito dell'analisi della documentazione suddetta risulta che la gestione del SII nel Comune di Montecopiolo, è stata affidata legittimamente in data 02/08/2011 fino al 01/01/2028 dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.1 Marche Nord Pesaro-Urbino ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-bis commi 3 e 4 del D.L. 25/06/2008 n. 112, normativa al tempo vigente, secondo il modello dell'in-house providing e che la gestione in corso ha ad oggetto tutti i segmenti del Servizio Idrico Integrato.

Da quanto sopra la struttura tecnica dell'Agenzia ha dunque concluso che trattasi di gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente secondo quanto descritto nell'art. 147 comma 2-bis lett. b) oltre che nelle più volte citate linee guida dell'Agenzia.

3. VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE CARATTERISTICHE PREVISTE AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI IN FORMA AUTONOMA ESISTENTI

3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DA FONTI QUALITATIVAMENTE PREGIATE

La Comuni Riuniti, con l'obiettivo di dimostrare che l'acqua immessa nell'acquedotto gestito possiede, sin dall'origine, requisiti di qualità tali da richiedere trattamenti di potabilizzazione di modesta entità, o pressoché inesistenti, al fine di rendere l'acqua distribuita conforme ai parametri per l'uso potabile di cui al D. Lgs. 31/2001, ha presentato i seguenti rapporti di prova, effettuati dal laboratorio di analisi MARE.A srl accreditato ACCREDIA al n.0947.

Nello specifico:

- 1) il rapporto di prova n. 4091/22 del 30/05/22 del laboratorio di analisi MARE.A srl (accreditato ACCREDIA n. 0947) attestante la potabilità di un campione di acqua prelevato dalla sorgente **METELLA** in data 24/05/22
- 2) il rapporto di prova n. 4092/22 del 30/05/22 del laboratorio di analisi MARE.A srl (accreditato ACCREDIA n. 0947) attestante la potabilità di un campione di acqua prelevato dalla sorgente **ALBIONE** in data 24/05/22
- 3) il rapporto di prova n. 4093/22 del 30/05/22 del laboratorio di analisi MARE.A srl (accreditato ACCREDIA n. 0947) attestante la potabilità di un campione di acqua prelevato dalla sorgente **POZZO RUPINA** in data 24/05/22
- 4) il rapporto di prova n. 4094/22 del 30/05/22 del laboratorio di analisi MARE.A srl (accreditato ACCREDIA n. 0947) attestante la potabilità di un campione di acqua prelevato dalla sorgente **SALCINELLE** in data 24/05/22
- 5) il rapporto di prova n. 4095/22 del 30/05/22 del laboratorio di analisi MARE.A srl (accreditato ACCREDIA n. 0947) attestante la potabilità di un campione di acqua prelevato dalla sorgente **PESCAIE** in data 24/05/22
- 6) il rapporto di prova n. 4096/22 del 30/05/22 del laboratorio di analisi MARE.A srl (accreditato ACCREDIA n. 0947) attestante la potabilità di un campione di acqua prelevato dalla sorgente **CAPRAIA** in data 24/05/22

- 7) il rapporto di prova n. 4098/22 del 30/05/22 del laboratorio di analisi MARE.A srl (accreditato ACCREDIA n. 0947) attestante la potabilità di un campione di acqua prelevato dalla sorgente **CHIUSO NUOVO** (*detto anche Calvillano*) in data 24/05/22
- 8) il rapporto di prova n. 4099/22 del 30/05/22 del laboratorio di analisi MARE.A srl (accreditato ACCREDIA n. 0947) attestante la potabilità di un campione di acqua prelevato dalla sorgente **RUPINA** in data 24/05/22
- 9) il rapporto di prova n. 4100/22 del 30/05/22 del laboratorio di analisi MARE.A srl (accreditato ACCREDIA n. 0947) attestante la potabilità di un campione di acqua prelevato dalla sorgente **GARAVOZZO** in data 24/05/22
- 10) il rapporto di prova n. 4101/22 del 30/05/22 del laboratorio di analisi MARE.A srl (accreditato ACCREDIA n. 0947) attestante la potabilità di un campione di acqua prelevato dalla sorgente **PIANTATA** in data 24/05/22
- 11) il rapporto di prova n. 4102/22 del 30/05/22 del laboratorio di analisi MARE.A srl (accreditato ACCREDIA n. 0947) attestante la potabilità di un campione di acqua prelevato dalla sorgente **PINETA** (*detto anche I Fossi*) in data 24/05/22

In ragione dei risultati ottenuti si può affermare che dal **punto di vista microbiologico** le acque risultano di ottima qualità non mostrando la presenza di indicatori di inquinamento fecali e dal **punto di vista chimico** tutti i parametri rientrano abbondantemente sotto i limiti imposti dal D. Lgs. 31/2001 per le acque destinate al consumo umano, come riportato nella relazione del responsabile del Laboratorio MARE.A srl che ha eseguito i campionamenti e le analisi.

Come si evince dalla documentazione presentata dall'Azienda Speciale, il servizio di analisi di laboratorio è stato affidato dalla Comuni Riuniti al laboratorio di analisi MARE.A srl ai fini di assolvere agli obblighi riguardanti la conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell'art. 31.9 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 580/2019/r/idr (MTI-3) del 27/12/2019, che rimanda alla deliberazione ARERA n. 917/2017/idr del 27/12/2017 (qualità tecnica), Allegato A art. 21, in cui si richiama la procedura per l'adempimento ai sensi del D. Lgs. 31/2001 e allegati.

Si specifica che l'esame relativo alla sorgente "Rupina" si riferisce alla sorgente anche denominata "Ripa" (o "Fosso della Ripa").

3.2 SORGENTI RICADENTI IN PARCHI NATURALI O AREE NATURALI PROTETTE OVVERO IN SITI INDIVIDUATI COME BENI PAESAGGISTICI AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

A dimostrazione che, la localizzazione delle sorgenti, per le quali il Comune di Montecopiolo ha ottenuto le concessioni di derivazione ricadono in parchi naturali o aree naturali protette, ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, la Comuni Riuniti ha fornito l'ubicazione delle stesse su base cartografica geo-referenziata: delle 14 fonti o pozzi di approvvigionamento, n. 02 ricadono all'interno del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, Zona C – Riserva Integrale (art. 9 NTA Piano del Parco), le altre 12 nell'area contigua (art. 10 NTA Piano del Parco), come indicato anche nella seguente tabella:

Sorgenti all'interno della Riserva Integrale (Zona C) del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello			
N°	NOME DELLA SORGENTE POZZO E/O	Rif. Catastali	COORDINATE GOOGLE EARTH
N° 2	PESCAIE	FG.34 MAPP.462	43°48'56"N 12°20'17"E
N° 10	I FOSSI (PINETA)	FG.28 MAPP.59	43°19'09"N 12°21'13"E
Sorgenti all'interno dell'area contigua del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello			
N°	NOME DELLA SORGENTE POZZO E/O	Rif. Catastali	COORDINATE GOOGLE EARTH
N° 5	RIPA (Fosso della Ripa) o Rupina	FG.21 MAPP.815 + FG.28 MAPP.77	43°49'15.0"N 12°20'46.9"E
N° 7	CAPRAIA	FG.22 MAPP. 242/252	43°49'31.6"N 12°21'14.5"E
N° 9	PIANTATA	FG.21 MAPP.67	43°49'32.3"N 12°21'34.4"E
N° 14	POZZO GARAVOZZO	FG.22 MAPP.103	43°49'47.0"N 12°21'22.5"E
N° 17	POZZO RUPINA	FG.13 MAPP.107	43°50'29.4"N 12°21'07.2"E
N° 19	SALCINELLE	FG.13 MAPP.170	43°50'37.2"N 12°21'05.8"E
N° 24	ALBIONE	FG.18 MAPP.431	43°50'28.4"N 12°22'11.3"E
N° 25	POGGIO	FG.18 MAPP.451	43°50'05.0"N 12°22'10.2"E
N° 29	METELLA	FG.14 MAPP.1	43°51'01.3"N 12°21'52.5"E
N° 45	CHIUSO NUOVO o CALVILLANO	FG.28 MAPP.409	43°49'11.9"N 12°20'58.5"E
N°	CAVOLA	FG.18 MAPP.35	43°50'07.0"N 12°21'56.7"E
N°	VENA	FG.09 MAPP.194	43°51'47.8"N 12°21'04.4"E

La Comuni Riuniti ha altresì trasmesso copia delle concessioni pluriennali di derivazione d'acqua ad uso idropotabile rilasciate dalla Regione Marche, come richiesto da ATERSIR:

- 1) Decreto del Dirigente Regione Marche Serv. Decentrato OO.PP. e Difesa del suolo di Pesaro n. 54/98 del 23/02/1998 con scadenza 22/02/2028, rinnovabile **"Sorgenti Pescaia 1°, Pescaia 2°, Chiuso Nuovo o Calvillano e Fosso della Ripa"** (Disciplinare di concessione Rep. n. 1428 del 15/06/1995)
- 2) Decreto del Dirigente del Settore genio Civile Marche Nord n. 407 del 09/06/2022 con scadenza 08/05/2037, rinnovabile **"Sorgente denominata Albione"** (Disciplinare di concessione n. 216 REG del 01/06/2022)
- 3) Decreto del Dirigente del Settore genio Civile Marche Nord n. 408 del 09/06/2022 con scadenza 08/05/2037, rinnovabile **"N.4 Sorgenti denominate Cavola, Poggio, Salcinelle e Vena"** (Disciplinare di concessione n. 215 REG del 01/06/2022)
- 4) Decreto del Dirigente del Settore genio Civile Marche Nord n. 409 del 09/06/2022 con scadenza 08/05/2037, rinnovabile **"N.2 pozzi denominati Garavozzo e Rupina"** (Disciplinare di concessione n. 217 REG del 01/06/2022)

- 5) Decreto del Dirigente del Settore genio Civile Marche Nord n. 410 del 09/06/2022 con scadenza 08/05/2037, rinnovabile “**Sorgente denominata Metella**” (Disciplinare di concessione n. 218 REG del 01/06/2022)
- 6) Decreto del Dirigente del Settore genio Civile Marche Nord n. 411 del 09/06/2022 con scadenza 08/05/2037, rinnovabile “N.3 **Sorgenti denominate Piantata, I Fossi e Capraia**” (Disciplinare di concessione n. 219 REG del 01/06/2022)

La Comuni Riuniti ha specificato che le sorgenti Cavola, Poggio e Vena non sono utilizzate, alla data odierna, e pertanto non sono monitorati i parametri di potabilità.

3.3 UTILIZZO EFFICIENTE DELLA RISORSA E TUTELA DEL CORPO IDRICO

Al fine della valutazione dell'utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico è stato fornito all'Azienda Speciale Comuni Riuniti il set di parametri definiti dalle Linee Guida approvate con deliberazione CAMB/2016/69 del 12 dicembre 2016 volto a giudicare l'efficienza, intesa come:

- utilizzo della risorsa senza “sprechi” della stessa;
- utilizzo della risorsa nel rispetto della tutela dei corpi idrici;
- utilizzo della risorsa nel rispetto della normativa vigente (decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", D.P.C.M. 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale")

Per il giudizio relativo al servizio di fognatura e depurazione si è fatto riferimento anche alla normativa nazionale in materia di scarichi idrici (D. Lgs. n. 152/2006) e alle disposizioni regionali in materia di adeguamento degli agglomerati (DGR Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003; DGR Emilia Romagna n. 201 del 22/02/2016; DGR Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019; DGR Emilia Romagna n. 2153 del 20/12/2021).

Con riferimento al presupposto relativo all'utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico, si rileva, come indicato nella deliberazione dell'EGATO 1 Marche Nord Pesaro-Urbino n. 22 del 30/12/2020, con la quale è stata approvata la formulazione di motivata istanza all'ARERA per l'accesso allo schema regolatorio di convergenza per la gestione del SII della Comuni Riuniti ai sensi dell'art.31 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr (MTI-3), che la gestione della Comuni Riuniti ha presentato una generale difficoltà nell'avviare le necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio idrico ai sensi della vigente normativa ARERA. Al contempo, nella stessa deliberazione, viene evidenziato che non si riscontrano comunque evidenti criticità strutturali nell'erogazione del servizio, la cui qualità risulta “non dissimile con le altre gestioni operanti nell'ATO di riferimento”.

3.3.1 SERVIZIO ACQUEDOTTO

L'Azienda Speciale Comuni Riuniti ha fornito i dati relativi agli indicatori previsti dalle Linee guida con riferimento all'anno 2021, come richiesto nella comunicazione di ATERSIR.

		u.m	2021
<i>Numero dei contatori*</i>	numero utenze totali	n.	1.153
	numero utenze dotate di contatore	n.	1.136
<i>Misuratori di portata nei punti di immissione nella rete di distribuzione</i>		si/no	No*
<i>Dotazione idrica</i>	<i>volumi fatturati</i>	mc	68.176
	N. Ab. Serv. residenti	n.	1.043 (967*)
	N. Ab. Serv. fluttuanti	n.	639*
<i>N° annuo di controlli di routine</i>	N° controlli di routine*	n.	4
<i>Presenza di un contratto con un laboratorio di analisi:</i>		si/no	SI
<i>Presenza di dispositivi di disinfezione</i>	Volume immesso in rete	mc	252.288
	Volume immesso in rete dopo disinfezione	mc	252.288
<i>Ordinanze sindacali di non potabilità a seguito si segnalazioni dell'AUSL</i>		n./anno	0
<i>Perdite di rete</i>	Volume prodotto	mc	252.288
	Volume erogato	mc	68.176
	Km di rete di distribuzione	km	20
	Km di rete di adduzione	km	30

Note della Comuni Riuniti, prot. n. 71 del 10/06/2022 (prot. ATERSIR PG.AT/2022/0005747 del 13/06/2022):

- Numero dei contatori: sono presenti 17 utenze pubbliche non dotate di contatore (n. 3 a servizio di altrettanti cimiteri e n. 14 a servizio di fontane pubbliche)
- Misuratori di portata nei punti di immissione nella rete di distribuzione: in attuazione, secondo le tempistiche dello schema di convergenza
- Numero controlli di routine: ai sensi dell'art. 21 della RQTI, si indica che il gestore risulta:

- Essersi dotato delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e smi mediante Convenzione con Laboratorio Analisi MARE.A stipulato in data 16/11/2020 e seguenti;
 - Aver applicato le richiamate procedure, in quanto sono eseguiti prelievi trimestrali nei 14 punti previsti sul territorio da ASUR Marche Area Vasta 1 (dall'anno 2022 a seguito del passaggio di regione del Comune di Montecopiolo il monitoraggio è eseguito da AUSL Romagna – 1° campionatura trimestrale eseguita a febbraio 2022);
 - Aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e smi, in quanto è stato concordato con laboratorio incaricato n. 4 controlli interni annuali da eseguirsi trimestralmente sui 14 punti monitorati anche dal SSN.
- Perdite di rete: si rimanda alla sezione 3.1 M1 – Perdite Idriche della Relazione di accompagnamento RQTI 2022;
- Calcolo degli abitanti serviti fluttuanti: il numero è stato ricalcolato a seguito della pandemia Covid-19. Il Comune di Montecopiolo è stato classificato "Comune con vocazione montana" dall'Istat secondo la classificazione dei Comuni in base alla densità turistica. A seguito della pandemia Sars Covid-19, sempre da fonte ISTAT, gli arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e residenza dei clienti nell'anno 2020 rispetto al 2019 sono diminuiti del 55,90% per quanto riguarda gli arrivi e del 50,90% per quanto riguarda le presenze, che per i Comuni con vocazione montana si sono tradotti in una diminuzione del 29,3%, pertanto il numero abitanti serviti fluttuanti è stato riproporzionato in base ai dati sopra richiamati. Inoltre, nel Comune di Montecopiolo, alla data odierna, non è presente la popolazione fluttuante determinata da popolazione pendolare per motivi di lavoro o di studio e dalla popolazione non residente ospitata in strutture ospedaliere o similari. Dai dati in possesso ricavati della fatturazione del SII per l'anno 2021 si registra la seguente situazione:

- Delle n. 482 utenze Domestico residente, n. 13 hanno registrato un consumo a 0 m³, n. 23 un consumo tra 1 e 5 m³, e n. 40 tra 6 e 20 m³ (Totale di 76 utenze con consumi > a 20 m³).
- Delle n. 543 utenze Domestico non residente, n. 73 hanno registrato un consumo a 0 m³, n. 141 un consumo tra 1 e 5 m³, e n. 186 tra 6 e 20 m³ (Totale di 400 utenze con consumi > a 20 m³).
- Delle rimanenti n. 57 utenze Altri Usi e n. 54 Usi Agricoli, n. 17 hanno un consumo a 0 m³, n. 12 un consumo tra 1 e 5 m³, e 22 un consumo tra tra 6 e 20 m³ (Totale di 51 utenze con consumi > a 20 m³)

Poiché 150l/ab/gg equivalgono a 55 m³/anno, dai dati sopra esposti si può ricavare che, nell'anno 2021, secondo anno di pandemia, quasi la metà delle utenze attive non hanno, per svariate ragioni, utilizzato il SII, da qui si ritiene che il numero di abitanti serviti fluttuanti possa essere ancora inferiore a quanto sopra indicato. In misura cautelativa calcolando solo utenze con consumi superiori a 20 m³ si può rideterminare il numero degli A.E. nel seguente modo:

- Abitanti stabilmente residenti (1043-76) = n. 967*
- Domestico non residente n. (543-400) = n.143 x 1,61= n. 230
- Bar, ristoranti e alberghi (130+444+226) = n.800-50% = n.400

		Dati pre COVID	Decurtazione 29,30% in base ai dati ISTAT	Ricalcolo su dati fatturazioni SII anno 2021
Civili abitazioni	1,61 a.e. per utenza non residente	874	617	230
Ditte e uffici commerciali	1 a.e. ogni 3 dipendenti	1	1	1
Scuole e palestre	1 a.e. ogni 10 posto banco	8	8	8
Bar, circoli e club	1 a.e. ogni 8 persone	130	92	400
Ristoranti e trattorie	1 a.e. ogni 3 coperti	444	314	
Albergo	1 a.e. ogni posto letto	226	159	
		1683	1191	639*

Note della Comuni Riuniti, prot. n. 81 del 20/06/2022 (prot. ATERSIR PG.AT/2022/0006081 del 21/06/2022):

- L'importante numero di abitanti fluttuanti a cui si fa riferimento nella precedente comunicazione prot. n. 71 del 10/06/2022 è dovuta all'alta percentuale delle utenze ad uso Domestico non residente che sul totale di 1136 contratti del SII ammontano al 47.80% rispetto al 42,45% dei Contratti ad uso domestico residente.
Il calcolo riferito agli A.E. relativi agli esercizi pubblici, quali bar, Ristoranti e alberghi è su base annua in riferimento alla capacità ricettiva o dal numero di posti letto dichiarati dagli esercenti e rilevati dalle denunce di inizio attività.
- La differenza fra volume prodotto (ricavato dalla portata delle sorgenti) e volume erogato non è dovuto a perdite di rete ma alla cessione (gratuita) di acqua ad uso potabile dal comune di Montecopiolo ad altri comuni limitrofi, a seguito accordi storici fra Sindaci e Comuni e realizzazione di opere (lavori pubblici). Precisamente:
 1. Accordo di programma fra Sindaci del 31.08.1996 inerente l'interconnessione degli acquedotti dei comuni di: Montecopiolo (RN), Montecerignone (PU), Montegrimano (PU), Mercatino Conca (PU), Sassofeltrio (RN). Comuni che alla data dell'accordo di programma erano tutti in provincia di Pesaro Urbino. Opera attuata con finanziamento sia dei comuni che grazie al finanziamento Regionale L.R.46 del 1992 per una spesa complessiva di 1,6 miliardi di lire. L'interconnessione degli acquedotti ha permesso e permette di trasferire le eccedenze del comune di Montecopiolo in gran parte derivante dalle sorgenti Pescaie agli altri 4 comuni tramite condotta consortile che attraversa i sopraccitati comuni.
 2. Accordo fra Comune di San Leo (delibera n.28 del 04.02.1995) e Comune di Montecopiolo (delibere n.60 del 16.02.1995) per progetto e realizzazione di Nuovo Acquedotto dalla sorgente Metella per San Leo Montecopiolo per un costo complessivo di 700 milioni di lire con spartizione acqua concordata per San Leo di circa 3,25 litri/secondo, indicativamente il 55 %.

Sulla base dei dati forniti dalla Comuni Riuniti, e considerate le note addotte, sono determinati i seguenti parametri:

SERVIZIO ACQUEDOTTO				
Denominazione parametro	U.M.	Valore Azienda Speciale Comuni Riuniti	Valore di riferimento ex C.A.M.B. 69/2016	Note ATERSIR
Contatori	[%]	98,53%	100%	Accettabile, poiché le 17 utenze senza contatore sono utenze pubbliche relative a servizio di cimiteri (3) e a servizio fontane pubbliche (14). Le rimanenti 1.136 utenze private sono dotate di contatore.
Misuratori di portata nei punti di immissione nella rete di distribuzione	Si/no	NO	SI	Accettabile, in quanto l'inserimento dei misuratori di portata è in attuazione, secondo le tempistiche dello schema di convergenza approvato con deliberazione dell'Assemblea di ATO1 Marche Nord n. 22 del 30/12/2020
Dotazione idrica	[l/(ab*g)]	116,30	150±10%	Accettabile, in quanto il calcolo non considera l'elevata incidenza della popolazione fluttuante (Infatti le utenze ad uso Domestico non residente, sul totale di 1136 contratti del SII, ammontano al 47.80% rispetto al 42,45% dei Contratti ad uso domestico residente)
N° annuo di controlli di routine	[N. controlli]	4	4	ok
Presenza di un contratto con un laboratorio di analisi	Si/no	SI	si	ok
Presenza di dispositivi di disinfezione	[% sul V prodotto]	100%	100%	ok
Perdite di rete/km rete	[mc/(m*anno)]	3,68	<3,5	Accettabile perché il valore individuato non tiene conto dei volumi di acqua ad uso potabile ceduti dal comune di Montecopiolo ad altri comuni limitrofi come risulta dalla nota prot. n. 81 del 20/06/2022 (prot. ATERSIR PG.AT/2022/0006081 del 21/06/2022)
Ordinanze sindacali di non potabilità a seguito di segnalazioni dell'AUSL	n.	0	≤2	ok

3.3.2 SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

L'Azienda Speciale Comuni Riuniti ha fornito i dati relativi agli indicatori previsti dalle Linee guida con riferimento all'anno 2021, come richiesto nella comunicazione di ATERSIR.

		u.m	2021
<i>Autorizzazioni</i>	numero scarichi autorizzati	n.	0
	numero scarichi non autorizzati	n.	17
<i>Grado di sfruttamento degli impianti</i>	A.E. complessivi di progetto *	A.E.	1018
	A.E. complessivi allacciati *	A.E.	756
<i>N° diffide anno 2015 certificato da autorità di controllo</i>		n.	0

*Dato riferito a tutti gli impianti di depurazione presenti sul territorio

Ai sensi dell'art. 22 della RQTI, la Comuni Riuniti evidenzia altresì che nel territorio gestito non sono presenti agglomerati oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) - e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data del 31 dicembre 2021.

Si riporta di seguito la tabella con l'elenco degli agglomerati esistenti fornito dall'Azienda Speciale e la relativa consistenza.

In sintesi, dei 15 agglomerati esistenti sul territorio:

- 1 agglomerato ha consistenza compresa tra 200÷1.999 A.E.;
- 4 agglomerati hanno consistenza tra 50÷199 A.E.;
- 10 agglomerati hanno consistenza < 50 A.E.

Denominazione Agglomerato	A.E. Totali agglomerato	A.E. Totali SERVITI agglomerato	A.E. Totali DEPURATI agglomerato	N° scarichi			N. impianti I livello	N. impianti II livello	N. impianti di trattamento
				Totali	di cui scolmatori	di cui scarichi			
Calvillano	96	96	96	2		2		2	2
Ca' Moneta	23	23	0	1		1		1	1
Rancaliccio	87	87	87	1		1		1	1
Villagrande (+ lago Villagrande)	544	544	544	1		1		1	1
Santa Rita	76	76	0	2		2			
Serra Nanni	58	58	0	1		1			1
Ville	22	22	22	1		1		1	1
Campodarco	3	3	0	1		1			
Case Nanni	11	11	0	1		1			
Cisterna	30	30	0	1		1			
Monterotto	30	30	0	1		1			
Petorno	14	14	0	1		1			
Ponte Conca	10	10	0	1		1			
Pugliano	7	7	7	1		1	1		1
Cavalcanese	7	7	0	1		1			

Sulla base dei dati forniti sono determinati i seguenti parametri:

FOGNATURA E DEPURAZIONE				
Denominazione parametro	U.M.	Valore Azienda Speciale Comuni Riuntiti	Valore di riferimento	Note ATERSIR
Autorizzazioni	[%]	0,00%	100,00%	Si rimanda allo studio di fattibilità relativo all'adeguamento del sistema fognario-depurativo, trasmesso ad ATERSIR e condiviso dalla Comuni Riuntiti con Arpaè Rimini contestualmente alla trasmissione del cronoprogramma di presentazione delle istanze di AUA, con nota prot. n. 82 del 22/06/2022, inviata per conoscenza anche a questa Agenzia (PG.AT/2022/0006161 del 23/06/2022).
Grado di sfruttamento degli impianti	[%]	74,26%	120%-80%	Si rimanda allo studio di fattibilità relativo all'adeguamento del sistema fognario-depurativo. Inoltre le linee

				guida ATERSIR, approvate con CAMB 69/2016, prevedono l'analisi degli agglomerati di consistenza > 49AE, che sono 5 su 15. In relazione ai 5 agglomerati > 49AE il grado di sfruttamento risulta pari a 84,44%
N° diffide anno 2015 certificato da autorità di controllo	n.	0	0	ok

L'aspetto che necessita di maggiore attenzione, ai sensi di quanto stabilito dalle Linee guida ATERSIR approvate con CAMB n. 69/2016, è la regolarizzazione delle autorizzazioni allo scarico.

La Comuni Riuniti ha trasmesso a questa Agenzia, con nota della Comuni Riuniti prot. n. 71 del 10/06/2022 (prot. ATERSIR PG.AT/2022/0005747 del 13/06/2022), lo studio di fattibilità denominato: "Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue e messa a norma dei punti di scarico esistenti sul territorio comunale", revisionato a giugno 2022 a seguito del passaggio del Comune di Montecopiolo dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna.

La Comuni Riuniti ha comunicato altresì di avere avviato lo studio già a partire da alcuni anni, ma di avere atteso per la presentazione dell'istanza di autorizzazione allo scarico all'Autorità competente, in considerazione dell'intervenuto passaggio alla Regione Emilia Romagna e della conseguente opportunità di presentare l'istanza direttamente ad ARPAE Emilia Romagna.

Sulla base di quanto indicato nello studio di fattibilità, il depuratore più importante presente sul territorio comunale è quello del capoluogo Villagrande per il quale sono stati già realizzati interventi di adeguamento. È un impianto biologico a fanghi attivi con funzionamento "ad ossidazione totale" che realizza le varie fasi di trattamento in una vasca opportunamente compartimentata. Per quanto riguarda gli altri impianti esistenti, si tratta di piccoli impianti prefabbricati realizzati negli anni 80/90 del secolo scorso e costituiti da: pretrattamento con grigliatura grossolana e dissabbiatura, ossidazione biologica, sedimentazione secondaria.

Sulla base della documentazione presentata, pertanto, l'unico agglomerato di consistenza maggiore di 200 A.E. non ancora formalmente autorizzato risulta da un punto di vista tecnico in linea a quanto indicato in termini di trattamenti adeguati dalla DGR 1053/2003. Gli altri 14 agglomerati esistenti sono tutti di consistenza minore di 199 A.E. (10 minori di 49 A.E.). Per questi agglomerati minori la Regione Emilia Romagna prevede il completamento degli eventuali interventi di adeguamento entro il 31/12/2030, ai sensi di quanto indicato nelle DGR ER n. 201/2016 e n. 569/2019.

Si prende atto che, con nota prot. n. 82 del 22/06/2022, inviata per conoscenza a questa Agenzia (PG.AT/2022/0006161 del 23/06/2022), il Comune di Montecopiolo ha inoltrato ad Arpae:

- Lo Studio di Fattibilità redatto dall'ing. Marco Donati, aggiornato a giugno 2022: "Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue e messa a norma dei punti di scarico esistenti sul territorio comunale";
- Il cronoprogramma della presentazione delle istanze per l'ottenimento delle Autorizzazioni per gli scarichi esistenti sul territorio comunale di Montecopiolo.

Sulla base del cronoprogramma condiviso con ARPAE, la presentazione delle istanze di AUA da parte del Comune di Montecopiolo dovrà avvenire tra ottobre 2022 e marzo 2023 (incominciando dagli agglomerati di consistenza maggiore), e la conclusione dei procedimenti autorizzativi è attesa entro il 30/09/2023 e comunque non oltre il 31/12/2023.

4. CONCLUSIONI

Con riferimento:

- alla sussistenza dei requisiti giuridici per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato in forma autonoma svolta in comune di Montecopiolo dalla Comuni Riuniti, di cui all'art. 147 comma 2-bis lettera b) D.Lgs. 152/2006
- ai presupposti tecnici indicati dalla norma e cioè:
 - 1) approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
 - 2) sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 - 3) utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico
- alle Linee guida approvate con deliberazione n. 69/2016 del Consiglio d'ambito di questa Agenzia

ad esito dell'istruttoria condotta, risulta accertata l'esistenza dei presupposti giuridici e delle caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell'art. 147, comma 2-bis, lettera b).

Con particolare riferimento ai presupposti tecnici, si ritiene infatti che la rilevata carenza di autorizzazioni allo scarico, derivante dal ritardo nella presentazione dell'istanza all'Agenzia competente, sia dovuto anche alle tempistiche amministrative necessarie alla conclusione del passaggio effettivo del Comune di Montecopiolo alla Regione Emilia Romagna, e che l'adesione allo schema di convergenza già approvato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.1 Marche Nord Pesaro-Urbino, comprovino l'intenzione del Gestore di ottemperare alle disposizioni di legge, e non giustifichino dunque una valutazione negativa da parte di questa Agenzia ai fini dell'accoglimento dell'istanza di salvaguardia presentata ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis lett. b) purché, come ci si attende, il procedimento autorizzativo delle AUA si chiuda con esito positivo non oltre il 31/12/2023.

Si propone pertanto al Consiglio di assumere la decisione positiva relativa alla salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 della gestione del servizio idrico svolta nel territorio del Comune di Montecopiolo, come da istanza presentata e acquisita

al protocollo dell'Agenzia n. PG.AT/2022/0003328 del 01/04/2022, dando atto che l'efficacia dell'accoglimento dell'istanza sopra indicata si intende nelle more dell'esito positivo del procedimento autorizzativo, il cui cronoprogramma è stato condiviso con ARPAE Emilia Romagna, che dovrà essere completato entro e non oltre il 31/12/2023, pena la decadenza della salvaguardia accordata con la deliberazione di Consiglio d'ambito

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore
Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 1 luglio 2022

Il Direttore
Vito Belladonna